

## Il nuovo ruolo dei genitori nella tutela della vulnerabilità digitale dei minori: spunti di comparazione giuridica tra UE, USA, Italia e Australia\*

Jacopo Fortuna

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il ruolo dei genitori nella tutela online dei minori nel diritto dell'UE. – 3. KOSA e *parental control*. – 4. Alcuni recenti d.d.l. italiani sulla tutela online del minore e sul ruolo dei genitori per garantire la sicurezza digitale dei figli. – 5. Il diverso approccio australiano: *Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill 2024*. – 6. Rilievi conclusivi.

### 1. Introduzione

Il ruolo dei genitori nello sviluppo e nella protezione dei figli<sup>1</sup> risulta sempre più complicato alla luce del contesto digitale, specialmente a causa dei rischi online che espongono i minori a pericoli nuovi e crescenti quali, ad esempio, disturbi alla salute mentale e al benessere psicofisico, cyberbullismo, *grooming* e truffe online. Tali criticità risultano inevitabilmente transnazionali a fronte della globalità del fenomeno digitale. Per questo motivo, l'Unione Europea e diversi ordinamenti giuridici nazionali stanno tentando, attraverso approcci differenti, di tutelare le vulnerabilità dei minori, concentrandosi anche sull'individuazione dei compiti dei genitori, necessari a garantire la salute psicofisica dei figli.

Il presente lavoro mira ad offrire alcuni spunti comparatistici sulle iniziative legislative adottate in materia, partendo innanzitutto dell'UE e degli USA che, attraverso rispettivamente una pluralità frammentaria di normative<sup>2</sup> (ma in particolare attraverso il *Digital Services Act*) e il KOSA (*Kids*

---

\* L'articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a *double-blind peer review*.

L'articolo è stato scritto nell'ambito del progetto PRIN PNRR Self-assessment Network Impact Program (SNIP) – code P2022AK2HK. Il contributo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a *double-blind peer review*.

<sup>1</sup> Sulla funzione educativa dei genitori, v. G. Di Rosa, *I termini giuridici della funzione educativa nell'attuale quadro delle relazioni tra genitori e figli*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2022, p. 806 ss.

<sup>2</sup> V. § successivo.

Jacopo Fortuna

*Il nuovo ruolo dei genitori nella tutela della vulnerabilità digitale dei minori:  
spunti di comparazione giuridica tra UE, USA, Italia e Australia*

*Online Safety Act*, riproposto dal 119° Congresso<sup>3</sup>), hanno delineato diversamente le modalità di tutela dei minori online e, di conseguenza, il ruolo dei genitori e gli strumenti a loro disposizione per la protezione dei figli.

Dal proprio canto, all'interno del contesto europeo anche l'Italia ha iniziato, attraverso una serie di disegni di legge, a interrogarsi concretamente su tali temi, tentando di valorizzare la responsabilità genitoriale per garantire la sicurezza digitale dei figli.

Diversamente, l'Australia ha recentemente introdotto, attraverso l'*Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill 2024*<sup>4</sup>, l'età minima di 16 anni per l'accesso ai social media, che non è quindi subordinato ad un preventivo consenso del genitore ma direttamente vietato dalla legge al di sotto di una certa età, eliminando il coinvolgimento parentale nella valutazione sulle misure per la tutela online del minore infrasedicenne.

Data l'interconnessione propria dell'ecosistema digitale e le caratteristiche delle piattaforme online, che sono accessibili e utilizzate in tutti i contesti oggetto d'indagine, risulta quantomai rilevante osservare le differenze tra i diversi approcci normativi al ruolo del genitore, al fine comprendere la forma maggiormente auspicabile di tutela dei minori online nell'ottica di una possibile armonizzazione legislativa transnazionale per quanto riguarda il ruolo parentale nel garantire la sicurezza dei figli all'interno della nuova dimensione digitale.

## 2. Il ruolo dei genitori nella tutela online dei minori nel diritto dell'UE

Negli ultimi anni l'UE ha emanato diverse normative volte a proteggere i minori, che sono tra gli utenti online più vulnerabili e i diritti dei quali sono sempre più esposti ai potenziali pericoli dell'ambiente digitale<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Nonostante il supporto *bipartisan* di repubblicani e democratici, non ha tuttavia ancora ricevuto voto favorevole (sul punto, v. §3).

<sup>4</sup> *Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill 2024*, consultabile al seguente link:  
<[https://www.aph.gov.au/Parliamentary\\_Business/Bills\\_Legislation/Bills\\_Search\\_Results/Result?bId=r7284](https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_Legislation/Bills_Search_Results/Result?bId=r7284)>.

<sup>5</sup> Sul tema della vulnerabilità e degli utenti vulnerabili, compresi i bambini, si veda D. Amram, *Standards to Face Children and Patients Digital Vulnerabilities*, in C. Crea - A. De Franceschi (eds.), *The New Shapes of Digital Vulnerability in European Private Law*, 2024, p. 439

Jacopo Fortuna

*Il nuovo ruolo dei genitori nella tutela della vulnerabilità digitale dei minori:  
spunti di comparazione giuridica tra UE, USA, Italia e Australia*

All'interno dell'Unione europea non esiste però, attualmente, alcuna legge dedicata esclusivamente alla protezione digitale dei minori e alla loro vulnerabilità<sup>6</sup>, essendo la loro tutela il risultato di varie disposizioni incluse in atti dell'UE che regolano ambiti diversi<sup>7</sup>. Il quadro giuridico europeo in materia risulta quindi frammentato, ma il *Digital Services Act* (Regolamento (UE) 2022/2065 relativo al mercato unico dei servizi digitali)<sup>8</sup> costituisce la pietra angolare su cui si basa la protezione di tutti gli utenti vulnerabili, compresi i minori, e fornisce le linee guida fondamentali che orientano le modalità di protezione delle persone più esposte ai pericoli online nell'UE. Pertanto, per quanto riguarda il contesto euronunitario, il DSA può costituire il testo primariamente analizzato anche in relazione al coinvolgimento dei genitori nella tutela online dei figli.

Il DSA è un regolamento di ampia portata che stabilisce gli obblighi e le responsabilità dei fornitori di servizi intermediari che consentono l'accesso a beni, servizi o contenuti, compresi i mercati online, con

---

ss.; Id., *La transizione digitale delle vulnerabilità e il sistema delle responsabilità*, in *Rivista italiana di medicina legale*, 2023, p. 1 ss.; Id., *Children (in the Digital Environment)*, in G. Comandé (eds.), *Elgar Encyclopedia of Law and Data Science*, 2022, p. 64 ss. Sul concetto di vulnerabilità all'interno dell'UE, cfr. G. Malgieri, *Vulnerability*, in G. Comandé (ed.), *Elgar Encyclopedia of Law and Data Science*, 2022, p. 363 ss.

<sup>6</sup> Si pensi, ad esempio, all'esposizione dei minori a contenuti dannosi o inappropriati, alle pratiche commerciali che sfruttano la loro vulnerabilità o al cyberbullismo.

<sup>7</sup> Anche la Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi - c.d. *Audiovisual Media Services Directive*), il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati – c.d. GDPR) e la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori (Testo rilevante ai fini del SEE) {SEC(2022) 209 final} - {SWD(2022) 209 final} - {SWD(2022) 210 final} contengono disposizioni sulla protezione dei minori online, delineando un quadro normativo frammentato e non sempre coerente. Sul punto, v. C. Di Francesco Maesa, *Digital platforms' private regulating and vulnerable users: the case of minors*, in F. Casarosa - M. Grochowski (eds.), *Enforcing Private Regulation in the Platform Economy*, 2025 (*forthcoming*). Si veda anche il compendio dei testi dell'UE relativi ai minori nel mondo digitale consultabile al seguente link <<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/european-strategy-better-internet-kids-bik-compendium-legislation>>.

<sup>8</sup> Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali – c.d. *Digital Services Act*).

Jacopo Fortuna

*Il nuovo ruolo dei genitori nella tutela della vulnerabilità digitale dei minori:  
spunti di comparazione giuridica tra UE, USA, Italia e Australia*

l'obiettivo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno dei servizi intermediari, garantire un ambiente online sicuro e costruire la sovranità digitale dell'UE<sup>9</sup>. Il regolamento fa parte della strategia europea volta a bilanciare il rispetto dei diritti fondamentali con il perseguimento degli obiettivi economici. Il quadro normativo del DSA definisce gli obblighi secondo un sistema di cerchi concentrici, prevedendo una pervasività crescente e progressiva a seconda dei servizi forniti e delle dimensioni del fornitore<sup>10</sup>.

Nonostante l'ampiezza dell'ambito applicativo, come anticipato il DSA è anche la normativa all'interno del diritto dell'UE che meglio delinea i principi fondamentali relativi alla garanzia della sicurezza online dei minori che interagiscono con i fornitori di servizi intermediari, e prevede norme finalizzate a proteggerli dai contenuti dannosi o potenzialmente tali, obbligando le piattaforme ad adottare misure di sicurezza adeguate<sup>11</sup>, trattando di conseguenza anche il ruolo dei genitori (ancorché in maniera non sufficientemente approfondita; v. *infra* in questo §) ai fini della tutela della vulnerabilità digitale dei figli.

---

<sup>9</sup> Sul *Digital Services Act* si veda, *ex multis*, S. Del Gatto, *Il Digital Services Act: un'introduzione*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2023, p. 724 ss.; A. Chander, *When the Digital Services Act Goes Global*, in *Berkeley Technology Law Journal*, 2023, p. 1067 ss.; F. Casolari, *Il Digital Services Act e la costituzionalizzazione dello spazio digitale europeo*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2024, p. 462 ss.; C. Irti, *Piattaforme digitali, contratti e protezione dei dati personali*, in *I contratti*, 2024, p. 5 ss.; G. Finocchiaro, *Responsabilità delle piattaforme e tutela dei consumatori*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2024, p. 730 ss.; G. Pascuzzi, *Il diritto dell'era digitale*, Bologna, 2024, pp. 289-302; M. Husovec, *Principles of the Digital Services Act*, 2024, Oxford; F. Hofmann - B. Raue (eds.), *Digital Services Act: Article-by-Article Commentary*, Monaco, 2024. Unitamente al *Digital Markets Act* (Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali), il DSA mira a costruire il c.d. mercato unico digitale; cfr., anche, J. Quinn, *Regulating Big Tech: The Digital Markets Act and the Digital Services Act*, in *Dublin Law and Politics Review*, 2021, pp. 2-4; M. L. Chiarella, *Digital Markets Act (DMA) and Digital Services Act (DSA): New Rules for the EU Digital Environment*, in *Athens Journal of Law*, 2023, p. 33 ss.

<sup>10</sup> S. Del Gatto, *op. cit.*, pp. 724-725.

<sup>11</sup> Per una panoramica sui riferimenti nel DSA ai minori e alla loro tutela si consenta di rimandare a J. Fortuna, *Minors' Digital Vulnerability in the EU and the US: A Comparison Between The Digital Services Act and The Kids Online Safety and Privacy Act*, in *Comparative Law Review*, 2025, p.115 ss. V., altresì, L. Vizzoni, *I "minori digitali" tra doveri educativi e tutele*, Bari, 2025, p. 78 ss.

Jacopo Fortuna

*Il nuovo ruolo dei genitori nella tutela della vulnerabilità digitale dei minori:  
spunti di comparazione giuridica tra UE, USA, Italia e Australia*

Ad esempio, il DSA nella sezione 5<sup>12</sup> stabilisce che solo le piattaforme online di grandi dimensioni (VLOP) e i motori di ricerca online di grandi dimensioni (VLOSE)<sup>13</sup> dovranno prendere in considerazione i rischi sistemici relativi ai loro servizi, comprensivi degli effetti negativi (reali o potenziali) sui minori<sup>14</sup>. Per questo motivo i fornitori di VLOP e VLOSE devono tenere conto della capacità dei minori di comprendere la struttura e il funzionamento del servizio e di comprendere altresì il rischio di esposizione a contenuti potenzialmente dannosi<sup>15</sup>.

Il DSA richiede però in modo generico ai VLOP e ai VLOSE di adottare misure per proteggere i minori da contenuti che potrebbero danneggiare il loro sviluppo e di fornire strumenti che consentano l'accesso condizionato a tali contenuti<sup>16</sup>. A tal fine, le VLOP e i VLOSE dovrebbero

---

<sup>12</sup> Sezione 5: Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici.

<sup>13</sup> DSA, art. 33: «Piattaforme online di dimensioni molto grandi e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. 1. La presente sezione si applica alle piattaforme online e ai motori di ricerca online che hanno un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione pari o superiore a 45 milioni e che sono designati come piattaforme online di dimensioni molto grandi o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma del paragrafo 4. [...] 4. La Commissione, previa consultazione dello Stato membro di stabilimento o tenuto conto delle informazioni fornite dal coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, adotta una decisione che designa come piattaforma online di dimensioni molto grandi o motore di ricerca online di dimensioni molto grandi ai fini del presente regolamento la piattaforma online o il motore di ricerca online con un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio pari o superiore al numero di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione adotta la propria decisione sulla base dei dati comunicati dal fornitore della piattaforma online o del motore di ricerca online a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, o delle informazioni richieste a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, e di qualsiasi altra informazione a sua disposizione».

<sup>14</sup> DSA, art. 34, par. 1, let. (d): «Valutazione del rischio 1. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi individuano, analizzano e valutano con diligenza gli eventuali rischi sistemici nell'Unione derivanti dalla progettazione o dal funzionamento del loro servizio e dei suoi relativi sistemi, compresi i sistemi algoritmici, o dall'uso dei loro servizi. [...] La valutazione del rischio deve essere specifica per i loro servizi e proporzionata ai rischi sistemici, tenendo in considerazione la loro gravità e la loro probabilità, e deve comprendere i seguenti rischi sistemici: [...] (d) qualsiasi effetto negativo, attuale o prevedibile, in relazione alla violenza di genere, alla protezione della salute pubblica e dei minori e alle gravi conseguenze negative per il benessere fisico e mentale della persona».

<sup>15</sup> DSA, considerando (81). Tali rischi possono anche derivare dalla progettazione delle stesse interfacce online, che potrebbero sfruttare (intenzionalmente o meno) le vulnerabilità e l'inesperienza dei minori.

<sup>16</sup> Cfr. DSA, considerando (89).

Jacopo Fortuna

*Il nuovo ruolo dei genitori nella tutela della vulnerabilità digitale dei minori:  
spunti di comparazione giuridica tra UE, USA, Italia e Australia*

quindi fornire strumenti che consentano, ad esempio, la verifica dell'età e il controllo parentale<sup>17</sup>, anche eventualmente per permettere il solo accesso

<sup>17</sup> Per una panoramica sulle misure tecniche attivabili dai genitori per tutelare i propri figli online v. F. D'Ambrogio, *Parental control: accorgimenti tecnici per escludere la fruizione da parte dei minori di contenuti classificati a visione non libera*, in *Famiglia*, 2018, p. 25 ss.; E. Battelli, *Minori e nuove tecnologie*, in E. Battelli (a cura di), *Diritto privato delle persone minori di età. Diritti, tutele, nuove vulnerabilità*, Torino, 2021, p. 111 ss.; B. Agostinelli, *Autonomia e controllo dei minori on line. I nuovi confini della responsabilità genitoriale*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 2024, in particolare p. 424 ss.; in tema di *parental control*, sia consentito rimandare anche a J. Fortuna - N. Patti, *Children's Rights and the Cinematic Experience in the Digital Age: Addressing Regulatory Challenges*, in *Opinio Juris in Comparatione*, 2025, pp. 1-53. Sul tema della effettiva tutela dei minori nel mondo digitale cfr. A. Thiene, *I diritti della personalità dei minori nello spazio virtuale*, in *Annali online della Didattica e della Formazione Docente*, 2017, p. 26 ss. Il riferimento al controllo parentale viene fatto con pari genericità anche nella proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori {SEC(2022) 209 final} - {SWD(2022) 209 final} - {SWD(2022) 210 final}, che al considerando (16) prevede: «Al fine di prevenire e contrastare efficacemente l'abuso sessuale su minori online, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico prendano misure ragionevoli per attenuare il rischio che i loro servizi siano usati impropriamente a fini di tale abuso, come individuato dalla valutazione del rischio. I prestatori soggetti all'obbligo di prendere misure di attenuazione a norma del regolamento (UE) .../... [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE] possono considerare in qual misura le misure di attenuazione disposte per conformarsi a tale obbligo, come quelle mirate alla tutela dei diritti dei minori, ad esempio strumenti di verifica dell'età e di controllo parentale, possano servire anche a gestire il rischio individuato nella valutazione specifica prevista dal presente regolamento, e in qual misura possano rendersi necessarie altre misure di attenuazione mirate per conformarsi al medesimo regolamento». In relazione all'accesso in generale dei minori e al ruolo dei genitori, risulta utile anche richiamare il provvedimento adottato dal Garante per la protezione dei dati personali verso ChatGPT in data 30/03/2023 (consultabile al seguente link <<https://www.gdpd.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9870832>>), con il quale era stata disposta, con effetto immediato, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati degli utenti italiani nei confronti di OpenAI, la società statunitense che ha sviluppato e gestisce la piattaforma. Il provvedimento, infatti, era stato motivato anche dall'assenza di qualsivoglia verifica dell'età degli utenti in relazione al servizio che, secondo i termini pubblicati da OpenAI L.L.C., è riservato a soggetti che abbiano compiuto almeno 13 anni, ed era stato altresì motivato dall'assenza di filtri per i minori di età di 13 anni, che espone gli stessi a risposte assolutamente inidonee rispetto al grado di sviluppo e autoconsapevolezza degli stessi (sul tema della consapevolezza digitale del minore, cfr. I. Cortoni, *La questione della consapevolezza digitale nei minori*, in M. Bianca (a cura di), *The best interest of the child*, Roma, 2021, p. 189 ss.). Il trattamento dei dati personali degli utenti (compresi i minori) e degli interessati i cui dati erano utilizzati dal servizio si poneva dunque in violazione degli artt. 5, 6, 8, 13 e 25 del

Jacopo Fortuna

*Il nuovo ruolo dei genitori nella tutela della vulnerabilità digitale dei minori:  
spunti di comparazione giuridica tra UE, USA, Italia e Australia*

alle piattaforme, nonché fornire strumenti che consentano ai minori di segnalare abusi o di ottenere il sostegno dei genitori per affrontare il caso specifico<sup>18</sup>. Senonché, è evidente tanto il richiamo solo generico al coinvolgimento parentale quanto il fatto che lo stesso non sia previsto per i

---

GDPR. Con provvedimento dell'11/04/2023 (consultabile al seguente link <<https://www.gdpd.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9874702>>), il Garante per la protezione dei dati personali chiedeva che ChatGPT rendesse obbligatorio per tutti gli utenti che si collegavano dall'Italia, ivi inclusi quelli già registrati, di superare, in sede di primo accesso, un age gate che escludesse, sulla base dell'età dichiarata, gli utenti minorenni (punto 7 del provvedimento) e chiedeva altresì la sottoposizione al Garante, entro il 31 maggio 2023, di un piano per l'adozione di strumenti di *age verification* idoneo a escludere l'accesso al servizio agli utenti infratredicenni e a quelli minorenni in assenza di un'espressa manifestazione di volontà da parte di chi esercita sugli stessi la responsabilità genitoriale (punto 8). Con comunicato stampa del 28 aprile 2023 (consultabile al seguente link <<https://www.gdpd.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9881490>>), il Garante faceva sapere che ChatGPT aveva inserito nella schermata di "benvenuto" riservata agli utenti italiani già registrati al servizio un pulsante attraverso il quale, per riaccedere al servizio, era necessario dichiarare di essere maggiorenni o ultratredicenni e, in questo caso, di avere il consenso dei genitori, e che ChatGPT aveva anche inserito nella maschera di registrazione la richiesta della data di nascita, prevedendo un blocco alla registrazione per gli utenti infratredicenni oltreché, nell'ipotesi di utenti ultratredicenni ma minorenni, la necessaria conferma di avere il consenso dei genitori all'uso del servizio.

<sup>18</sup> Cfr. DSA, art. 35, par. 1 (j).

Jacopo Fortuna

*Il nuovo ruolo dei genitori nella tutela della vulnerabilità digitale dei minori:  
spunti di comparazione giuridica tra UE, USA, Italia e Australia*

prestatori di servizi intermediari<sup>19</sup> che non rientrano tra le VLOP e i VLOSE<sup>20</sup>.

La genericità e la poca precisione nella individuazione delle misure per la protezione dei minori rendono in realtà difficile anche per le VLOP e i VLOSE stessi capire quali siano effettivamente le misure adeguate da adottare e tale problema si riverbera anche sull'incertezza che caratterizza le modalità di moderazione dei contenuti potenzialmente dannosi presenti nelle piattaforme<sup>21</sup>.

Va osservato, infine, come anche i *social media* iniziano a percepire la necessità di normative europee maggiormente specifiche rivolte alla tutela della vulnerabilità dei minori e che impongano l'effettivo coinvolgimento dei genitori. Infatti, Instagram ha chiesto nel maggio 2025 una normativa

<sup>19</sup> Il DSA ha un ambito di applicazione più ampio, che riguarda tutti i fornitori di servizi di intermediazione, compresi i fornitori di servizi di “semplice trasporto”, “memorizzazione temporanea” e “memorizzazione” di informazioni. Sul punto, si veda DSA, artt. 4, 5 e 6. Peraltro, gli intermediari che rientrano nelle predette categorie godono di una esenzione dalla responsabilità a determinate condizioni. Infatti, il regolamento stabilisce che i fornitori di servizi che svolgono un ruolo “passivo” rispetto alle informazioni specifiche ospitate sono esenti da responsabilità per le informazioni fornite da un destinatario del servizio. Va inoltre notato che l'articolo 8 della DSA, relativo all'assenza di obblighi generali di monitoraggio o di ricerca attiva dei fatti, stabilisce che «Ai prestatori di servizi intermediari non è imposto alcun obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che tali prestatori trasmettono o memorizzano, né di accertare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali». Su questo aspetto v. G. Pascuzzi, *op. cit.*, pp. 295-296. Tuttavia, sull'esenzione di responsabilità per gli intermediari che agiscono come facilitatori della comunicazione e sul concetto di passività, si veda anche G. Sartor, *Providers Liability: From the eCommerce Directive to the future. In-Depth Analysis for the IMCO Committee*, 2017, consultabile al seguente link <[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/614179/IPOL\\_IDA\(2017\)614179\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/614179/IPOL_IDA(2017)614179_EN.pdf)>, p. 24 e 26: «[...] we must abandon the view that only “passive” intermediaries should be protected, i.e., the view that intermediaries that take a “non-passive”, or active role” – by indexing user-generated content, or linking advertising to it, or determining what results will be provided to user queries – should lose their protection from secondary liability. What justifies the exemption from secondary liability is not the passivity of intermediaries, but rather their function as communication enablers. This function would be incompatible with initiating the communications at issue, but may allow or even require playing an active role in creating an environment in which users' communications can be delivered and made accessible».

<sup>20</sup> Per la definizione di VLOP e VOLSE v., *supra*, nota n. 13.

<sup>21</sup> Sul punto, sia consentito rimandare a J. Fortuna, *Minors' Digital Vulnerability in the EU and the US: A Comparison Between The Digital Services Act and The Kids Online Safety and Privacy Act*, cit., p. 129 ss.

Jacopo Fortuna

*Il nuovo ruolo dei genitori nella tutela della vulnerabilità digitale dei minori:  
spunti di comparazione giuridica tra UE, USA, Italia e Australia*

europea che preveda la verifica dell'età e l'approvazione dei genitori negli app store, dove le app vengono normalmente scaricate dai minori<sup>22</sup>.

Instagram ha iniziato a collaborare attivamente con altri attori del settore, *policy maker*, membri della società civile, genitori ed esperti, sostenendo che l'UE necessita di *standard* coerenti per tutte le *app*, al fine di contribuire a tutelare i *teenager*, rafforzare il ruolo dei genitori e proteggere la *privacy* dei minori. Un unico *standard* per la verifica dell'età e l'approvazione dei genitori negli *app store* darebbe, infatti, più controllo ai genitori stessi, che potrebbero così svolgere un ruolo più attivo nella protezione dei figli online<sup>23</sup>.

### 3. KOSA e parental control

Gli Stati Uniti hanno avviato sin dal 2023 un *iter* legislativo finalizzato all'approvazione di una legge specificamente volta a tutelare la sicurezza dei minori online, il cui testo era stato approvato dal Senato statunitense il 30 luglio 2024<sup>24</sup> con la denominazione di “Kids Online Safety and Privacy Act”<sup>25</sup> (di seguito KOSPA) in attesa di un possibile voto favorevole anche

---

<sup>22</sup> Consultabile al seguente link: <<https://about.instagram.com/it-it/approvazioneideigenitori>>. Instagram riporta come un sondaggio condotto da Morning Consult (consultabile al seguente link: <[https://pro-assets.morningconsult.com/wp-uploads/2024/11/Euro-Parents-Study-on-Teen-App-Downloads\\_Memo.pdf](https://pro-assets.morningconsult.com/wp-uploads/2024/11/Euro-Parents-Study-on-Teen-App-Downloads_Memo.pdf)>) indica che tre genitori su quattro, negli otto Paesi europei presi in esame (Francia, Italia, Danimarca, Germania, Spagna, Polonia, Irlanda e Paesi Bassi), sono a favore di una normativa che preveda l'approvazione dei genitori per il download di app da parte dei teenager.

<sup>23</sup> Consultabile al seguente link: <<https://about.instagram.com/it-it/approvazioneideigenitori>>.

<sup>24</sup> *Statement on Senate Passage of the Kids Online Safety and Privacy Act*, DCPD Number: DCPD202400658, July 30, 2024: «Today the Senate took a crucial bipartisan step forward to make our kids safer online. There is undeniable evidence that social media and other online platforms contribute to our youth mental health crisis. Today, our children are subjected to a wild west online, and our current laws and regulations are insufficient to prevent this. It is past time to act. [...] The last time Congress took meaningful action to protect children and teenagers online was in 1998, before the ubiquity of social media and smartphones. Our kids have been waiting too long for the safety and privacy protections they deserve and which this bill would provide. This is more important than ever with the growing use of AI».

<sup>25</sup> Consultabile al seguente link: <<https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/2073/text>>.

Jacopo Fortuna

*Il nuovo ruolo dei genitori nella tutela della vulnerabilità digitale dei minori:  
spunti di comparazione giuridica tra UE, USA, Italia e Australia*

da parte della Camera dei Rappresentanti<sup>26</sup>. Votata a larghissima maggioranza, con 91 voti a favore e 3 contrari, la legge aveva goduto del sostegno *bipartisan* al Senato, il che sembrava presagire un'approvazione anche alla Camera.

Il KOSPA riuniva leggi che avevano iniziato il loro *iter* separatamente al Congresso: il KOSA (*Kids' Online Safety Act*)<sup>27</sup> e il COPPA 2 (*Children Online Privacy Protection Act 2*)<sup>28</sup>, che era un aggiornamento del *Children Online Privacy Protection Act* del 1998<sup>29</sup>. Il KOSPA mirava a proteggere la vulnerabilità digitale dei minori e a prevenire pericoli e danni specifici che gli stessi potrebbero subire (ad esempio, ansia, depressione, bullismo, ecc.)<sup>30</sup>. A tal fine, la sezione 103 trattava delle specifiche forme di salvaguardia a garanzia della loro sicurezza, prevedendo che, qualora le piattaforme fossero consapevoli che la persona che interagiva con loro fosse

---

<sup>26</sup> Per un'analisi comparatistica del KOSPA, si consenta di rimandare a J. Fortuna, *Minors' Digital Vulnerability in the EU and the US: A Comparison Between The Digital Services Act and The Kids Online Safety and Privacy Act*, cit., p.115 ss.

<sup>27</sup> Consultabile al seguente link: <<https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/1409/text>>.

<sup>28</sup> Consultabile al seguente link: <<https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/1418/text>>.

<sup>29</sup> *Children's Online Privacy Protection Act of 1998*, 15 U.S.C. 6501–6505 (COPPA); sul COPPA e sulla necessità di una sua riforma, v. A. Parra, *Coping with COPPA: Exploring Alternatives to the Children's Online Privacy Protection Act*, in *Indiana Journal of Law and Social Equality*, 2024, pp. 193-208. Sull'inadeguatezza delle attuali normative statunitensi per la protezione della *privacy* online dei minori, si veda S. Steinberg, *The Myth of Children's Online Privacy Protection*, in *SMU Law Review*, 2024, p. 441 ss. Per alcuni approfondimenti sul futuro della legge statunitense sulla *privacy* nel contesto digitale: E. Lampmann-Shaver, *Privacy's next Act*, in *Washington Journal of Law, Technology & Arts*, 2024, p. 97 ss.

<sup>30</sup> La Sec. 102 stabilisce che una piattaforma deve occuparsi adeguatamente della creazione e dell'implementazione di qualsiasi caratteristica di progettazione utile a prevenire e mitigare i danni ai minori. Tali danni possono riguardare disturbi della salute mentale (come ansia, depressione, disturbi alimentari, uso di sostanze e comportamenti suicidi), modelli di utilizzo che incoraggiano alle dipendenze, violenza fisica, bullismo online e molestie. Il danno può essere causato anche dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale dei minori, dalla promozione di stupefacenti, tabacco, gioco d'azzardo o alcol e da pratiche di marketing predatorie, sleali o ingannevoli. Il c.d. "*duty of care*" del KOSPA mira anche a limitare i danni finanziari ai minori (cfr. KOSPA, Sec. 102. *Duty of care*, (a), no. (1)-(6)). La Sec. 102 specifica, tuttavia, che la protezione da parte delle piattaforme non può in alcun caso impedire o precludere ai minori la possibilità di ricercare autonomamente contenuti o accedere a risorse e informazioni volte alla prevenzione o alla riduzione del danno (cfr. KOSPA, SEC. 102. *Duty of care*, (b)).

Jacopo Fortuna

*Il nuovo ruolo dei genitori nella tutela della vulnerabilità digitale dei minori:  
spunti di comparazione giuridica tra UE, USA, Italia e Australia*

un minore, dovevano fornire misure di protezione facilmente accessibili e di semplice utilizzo<sup>31</sup>.

Il KOSPA, tuttavia, nonostante gli sforzi profusi<sup>32</sup>, non è stato approvato in tempo dal 118° Congresso e, a seguito della rielezione di Donald Trump nel novembre del 2024 a Presidente degli USA, il Senato nel corso del 2025 ha riproposto la sua versione della normativa con la denominazione (nuovamente) di *Kids Online Safety Act* (KOSA) all'interno del 119° Congresso<sup>33</sup>, mentre il COPPA 2.0 è stato riproposto separatamente<sup>34</sup>.

Il KOSA per come reintrodotta mantiene in gran parte la formulazione della versione presentata nel 118° Congresso, riproponendo gli obblighi per le piattaforme interessate di proteggere i minori e mitigare i potenziali danni. Senonché la nuova versione del KOSA include una parte aggiuntiva nella Sezione 102 che impedisce agli enti governativi di limitare indiscriminatamente la libertà di parola e di espressione, nel rispetto del Primo Emendamento della Costituzione<sup>35</sup>. Tali modifiche erano state annunciate per la prima volta già nel dicembre 2024 dei senatori Blackburn e Blumenthal, secondo i quali, infatti, le modifiche mirano a salvaguardare la libertà di espressione online, garantendo che la normativa e in particolare

---

<sup>31</sup> Ad esempio, devono limitare la capacità di altri utenti o visitatori di comunicare con il minore e impedire loro di visualizzare i dati personali raccolti o condivisi sulla piattaforma, in particolare limitando l'accesso pubblico a tali dati. Cfr. KOSPA, Sec. 103, (a), (1). (A) e (B).

<sup>32</sup> Cfr. B. Graves, *Senate Reintroduces Kids Online Safety Act*, in *Educause Review*, 21 luglio 2025, consultabile al seguente link: <<https://er.educause.edu/articles/2025/7/senate-reintroduces-kids-online-safety-act>>; B. Graves, *Senate Reintroduces Children and Teens' Online Privacy Protection Act*, in *Educause Review*, 10 aprile 2025, consultabile al seguente link: <<https://er.educause.edu/articles/2025/4/senate-reintroduces-children-and-teens-online-privacy-protection-act>>.

<sup>33</sup> *Kids Online Safety Act*, S. 1748, 119th Congress (2025), consultabile al seguente link: <<https://www.congress.gov/bill/119th-congress/senate-bill/1748/text>>.

<sup>34</sup> *Children and Teens' Online Privacy Protection Act*, S. 836, 119th Congress (2025), consultabile al seguente link: <<https://www.congress.gov/bill/119th-congress/senate-bill/836/text>>.

<sup>35</sup> KOSA, Sec. 102, (b), (2): «Nothing in this section shall be construed to allow a government entity to enforce subsection (a) based upon the viewpoint of users expressed by or through any speech, expression, or information protected by the First Amendment to the Constitution of the United States».

Jacopo Fortuna

*Il nuovo ruolo dei genitori nella tutela della vulnerabilità digitale dei minori:  
spunti di comparazione giuridica tra UE, USA, Italia e Australia*

il *duty of care* contenuto nella Sec. 102 non vengano utilizzati per soffocare la libertà di espressione degli utenti<sup>36</sup>.

Il nuovo KOSA, a differenza del DSA, analizza specificamente gli strumenti di controllo parentale per proteggere i figli, in modo che i genitori possano supportarli nell'utilizzo della piattaforma, specialmente per quanto riguarda la capacità di gestire la privacy e le impostazioni dell'account<sup>37</sup>. I genitori devono anche avere la possibilità di limitare gli acquisti e le transazioni finanziarie effettuate dalla loro prole, oltretutto di visualizzare le metriche del tempo totale trascorso sulla piattaforma e di porre un limite al tempo di utilizzo<sup>38</sup>.

Per quanto riguarda i meccanismi di segnalazione (che possono essere attivati dai genitori, dai minori e dalle scuole), anche in questo caso le piattaforme sono tenute a fornire uno strumento facilmente accessibile per consentire la presentazione in modo semplice di segnalazioni di danni subiti, creando quindi a tal fine un c.d. "punto di contatto elettronico specifico"<sup>39</sup>. Pertanto, una piattaforma deve stabilire un processo interno tempestivo ed efficace per ricevere e rispondere a tali segnalazioni<sup>40</sup>.

Prima della registrazione di una persona che la piattaforma sa essere minorenne, essa deve fornire informazioni chiare, ben visibili e di facile comprensione sulle politiche e le pratiche della piattaforma stessa in materia di tutela dei minori e sull'accesso agli strumenti di controllo parentale, nonché informazioni sul possibile utilizzo o fornitura di un prodotto, servizio o funzionalità (compreso qualsiasi sistema di raccomandazione personalizzato) che presenti un rischio elevato di danno per i minori<sup>41</sup>. Una piattaforma che gestisce un sistema di raccomandazione personalizzato

---

<sup>36</sup> V. Marsha Blackburn - Richard Blumenthal, Blackburn, Blumenthal Statement on New 'X' Negotiation KOSA Text, in *Marsha Blackburn U.S. Senator for Tennessee (website)*, December 7, 2024, (consultabile al seguente link: <<https://www.blackburn.senate.gov/2024/12/issues/technology/blackburn-blumenthal-statement-on-new-x-negotiated-kosa-text>>); cfr. altresì quanto riportato al seguente link <<https://er.educause.edu/articles/2025/7/senate-reintroduces-kids-online-safety-act#fn3>>.

<sup>37</sup> KOSA, Sec. 103, (b), (1), (2), (A).

<sup>38</sup> KOSA, Sec. 103, (B) e (C). Inoltre, una piattaforma deve fornire un avviso chiaro e visibile quando gli strumenti di controllo parentale descritti sono attivi e informazioni su quali impostazioni e controlli sono applicati. La piattaforma deve prevedere che, nel caso di un utente che la piattaforma sa essere un bambino (fino a 13 anni di età), gli strumenti siano abilitati per impostazione predefinita; cf., Sec. 103, (3) e (4).

<sup>39</sup> KOSA, Sec. 103, (c), (1), (A) e (B); Inoltre, è necessario fornire una conferma di ricezione del report e una risposta a chi lo ha presentato; cf. KOSA, Sec. 103, (c), (1), (C).

<sup>40</sup> KOSA, Sec. 103, (c), (2). Si vedano anche lett. (A), (B) e (C) per i tempi specifici.

<sup>41</sup> KOSA, Sec. 104 (a), (1).

Jacopo Fortuna

*Il nuovo ruolo dei genitori nella tutela della vulnerabilità digitale dei minori:  
spunti di comparazione giuridica tra UE, USA, Italia e Australia*

deve inoltre specificare nei propri termini e condizioni le modalità di funzionamento di tale sistema, compreso il modo in cui tratta i dati personali; devono, altresì, essere fornite informazioni sulle modalità con cui i minori (o i loro genitori) possono rinunciare al sistema di raccomandazione personalizzato o gestirlo<sup>42</sup>.

Il KOSA si concentra anche sulle disposizioni specifiche per la protezione dei minori di età inferiore ai 13 anni, denominati “bambini”<sup>43</sup>. In tal caso, infatti, la piattaforma dovrà fornire ulteriori informazioni sugli strumenti e sulle modalità di tutela parentale richiesti ai sensi della Sezione 103 e ottenere il consenso verificabile<sup>44</sup> del genitore prima dell'utilizzo iniziale del servizio da parte del bambino<sup>45</sup>.

Risulta evidente, pertanto, sia la specificità del KOSA sulle forme di tutela dei minori nell'ambiente digitale sia il coinvolgimento dei genitori che la nuova regolamentazione americana tenta di valorizzare, prevedendo strumenti maggiormente chiari per aumentare il controllo parentale sulle attività online dei figli.

#### *4. Alcuni recenti d.d.l. italiani sulla tutela online del minore e sul ruolo dei genitori per garantire la sicurezza digitale dei figli*

Attualmente, anche in Italia risultano presenti una serie di disegni di legge che mirano alla tutela dei minori online attraverso l'introduzione di nuovi strumenti di protezione rivolti ai c.d. “nativi digitali”<sup>46</sup>. Fra questi, risulta utile segnalare in particolare i quattro disegni di legge abbinati (A.A.C.

---

<sup>42</sup> KOSA, Sec. 104 (b). Una piattaforma deve fornire ai minori e ai genitori informazioni chiare, evidenti, di facile comprensione e complete in una posizione ben visibile sulle sue politiche e pratiche in materia di protezione dei minori richieste dalla Sec. 103 e sulle modalità di accesso alle forme di tutela e agli strumenti richiesti dalla Sec. 103; su questo punto, v. KOSA, Sec. 104 (d).

<sup>43</sup> KOSA, Sec. 101, (1): «Child. The term 'child' means an individual who is under the age of 13».

<sup>44</sup> Come definito nella Section 1302 del Children's Online Privacy Protection Act of 1998 (15 USC 6501).

<sup>45</sup> KOSA, Sec. 104 (a), (2), (A).

<sup>46</sup> A. Astone, *I dati personali dei minori in rete. Dall'Internet delle cose all'Internet delle persone*, Milano, 2019, p. 5 ss. L. Vizzoni in *I “minori digitali” tra doveri educativi e tutele*, op. cit., a p. 61 chiarisce che l'espressione “nativi digitali” è stata coniata da Marc Prensky nel 2001 per indicare i soggetti nati a partire dalla fine del 1990, che hanno appreso sin da subito il linguaggio informatico e acquisito disinvoltura nell'uso degli strumenti digitali derivata dal contatto quotidiano con gli stessi.

Jacopo Fortuna

*Il nuovo ruolo dei genitori nella tutela della vulnerabilità digitale dei minori:  
spunti di comparazione giuridica tra UE, USA, Italia e Australia*

1217, 1771, 1800 e 1863) «in materia di minori e Internet, con riferimento particolare all'accesso alle piattaforme e all'uso dell'immagine dei minori»<sup>47</sup> e il d.d.l. n. 1136<sup>48</sup>, all'interno dei quali sembra possibile osservare anche il tentativo di sottolineare il ruolo dei genitori nella tutela della vulnerabilità dei figli.

Tali d.d.l. si concentrano innanzitutto (ma non solo, come si vedrà di seguito in questo paragrafo) sulla sicurezza dei minori. Invero, la proposta di legge n. 1217<sup>49</sup> consta di 3 articoli, innalza di un anno (da 14 a 15 anni) l'età minima per il consenso digitale<sup>50</sup> e prevede l'individuazione di servizi di comunicazione elettronica<sup>51</sup> (l'accesso ai quali viene ristretto in base

---

<sup>47</sup> Consultabile al seguente link:  
<<https://documenti.camera.it/leg19/dossier/Pdf/TR0109.pdf>>.

<sup>48</sup> D.d.l. contenente “Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale”, presentato il 13 maggio 2024.

<sup>49</sup> (Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di verifica dell'età degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica, e altre disposizioni per la tutela dei minori nella fruizione di tali servizi).

<sup>50</sup> Con il termine “consenso digitale” si intende il consenso al trattamento dei dati personali per i servizi della società dell'informazione; v. quanto riportato al seguente link ><https://documenti.camera.it/leg19/dossier/Pdf/TR0109.pdf>>, p.15. Si ricorda che la disciplina europea sul trattamento dei dati personali, di cui al regolamento UE n. 2016/679 (c.d. GDPR), prevede che l'età minima per l'espressione del consenso al trattamento dei dati online è di sedici anni e, al di sotto di tale età, il consenso deve essere prestato dai genitori. È tuttavia previsto che gli Stati membri possano stabilire una soglia d'età minima differente ma comunque non inferiore a 13 anni (Cfr. GDPR, considerando n. 38, art. 8, par. 1 e art. 8, par 3.). Sul tema del diritto europeo sul trattamento dei dati personali dei minori cfr. A. Annoni - A. Thiene (a cura di), *Minori e privacy. La tutela dei dati personali dei bambini e degli adolescenti alla luce del Regolamento (UE) 2016/679*, Napoli, 2019; V. Montaruli, *La protezione dei dati personali e il minore*, in V. Cuffaro - R. D'Orazio - V. Ricciuto (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Milano, 2019, p. 275 ss.; C. Camardi, *Relazione di filiazione e privacy. Brevi note sull'autodeterminazione del minore*, in *Jus civile*, 2018, p. 827 ss.; F. Naddeo, *Il consenso al trattamento dei dati personali del minore*, in *Dir. informaz. informatica*, 2018, p. 27 ss. In Italia, il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. n. 196/2003, stabilisce che l'età minima per l'espressione del consenso è di 14 anni, ma la normativa attualmente vigente non prevede sistemi di controllo sull'effettiva età degli utilizzatori dei siti internet e, quindi, dei social media. Sul codice della *privacy* italiano, v. R. Sciaudone (a cura di), *Commentario al codice della privacy – Commento al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e al d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 alla luce del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)*, Pisa, 2023.

<sup>51</sup> *Ex* D.lgs. n. 259 del 2003, art. 2, comma 1, lettera fff) (il c.d. Codice delle comunicazioni elettroniche) per servizi di comunicazione elettronica si intendono i servizi, forniti di norma a pagamento su reti di comunicazioni elettroniche, che comprendono, con l'eccezione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di

Jacopo Fortuna

*Il nuovo ruolo dei genitori nella tutela della vulnerabilità digitale dei minori:  
spunti di comparazione giuridica tra UE, USA, Italia e Australia*

all'età) che comportano maggiori rischi per la salute fisica e mentale, nonché per la sicurezza e l'incolumità dei minori. Il d.d.l. prevede anche per i gestori dei servizi l'obbligo di verificare l'età degli utenti e le relative sanzioni in caso di mancato rispetto di tale obbligo.

In relazione al ruolo dei genitori l'art. 1<sup>52</sup> del d.d.l., con riguardo ai servizi della società dell'informazione<sup>53</sup>, prevede che «il trattamento dei dati personali [...] del minore di età inferiore a quindici anni è lecito a condizione che il consenso sia prestato, anche in modalità disgiunta, dai titolari della responsabilità genitoriale o, in loro assenza, dal tutore, fatta salva l'applicazione delle pertinenti disposizioni processuali in caso di disaccordo. [...] È illecito l'accesso dei minori di anni tredici ai servizi di comunicazione elettronica, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che comportano maggiori rischi per la salute fisica e mentale dei minori e per la loro sicurezza e incolumità. L'accesso a questi servizi è lecito, fatta salva l'esclusione di quelli riservati a cittadini maggiorenni: a) per i minori di età compresa tra tredici e quindici anni, con il consenso congiunto dei titolari della responsabilità genitoriale o, in loro assenza, del tutore»<sup>54</sup>.

---

comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i tipi di servizi seguenti: 1. servizio di accesso a internet quale definito all'articolo 2, secondo comma, punto 2), del regolamento (UE) 2015/2120; 2. servizio di comunicazione interpersonale; 3. servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali come i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina e per la diffusione circolare radiotelevisiva.

<sup>52</sup> L'art. 1 è rubricato «Verifica dell'età e tutela dei minori utenti dei servizi di comunicazione elettronica».

<sup>53</sup> Ex art. 4 GDPR, il servizio della società dell'informazione è quello definito all'art. 1, par. 1, lett. b, direttiva UE 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, ossia qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

<sup>54</sup> L'articolo così prosegue: «previa verifica dei relativi attributi specifici attraverso soluzioni tecniche offerte da fornitori di servizi fiduciari accreditati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

Jacopo Fortuna

*Il nuovo ruolo dei genitori nella tutela della vulnerabilità digitale dei minori:  
spunti di comparazione giuridica tra UE, USA, Italia e Australia*

Per ciò che riguarda il controllo parentale<sup>55</sup>, l'art. 2. (rubricato "Applicazioni di controllo parentale<sup>56</sup> nei dispositivi di comunicazione elettronica") prevede che: «1. I produttori di dispositivi abilitati all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica che danno accesso a contenuti o a modalità di interazione tra gli utenti che possono nuocere alla salute fisica e mentale dei minori e mettere a rischio la loro sicurezza e incolumità, all'atto dell'immissione di tali dispositivi sul mercato garantiscono nei sistemi operativi installati la disponibilità di applicazioni di controllo parentale. 2. L'attivazione delle applicazioni di cui al comma 1 è offerta al momento della prima messa in servizio del dispositivo, senza alcun costo aggiuntivo per l'utente. I dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle applicazioni non possono essere utilizzati per finalità commerciali».

Le citate forme di controllo parentale prese in considerazione dal d.d.l. sono strumenti, impostazioni o funzioni che consentono ai genitori di monitorare o limitare l'accesso dei propri figli a contenuti e attività online che potrebbero rivelarsi potenzialmente dannosi o comunque inappropriati. Il controllo parentale può applicarsi a dispositivi come computer, smartphone, console di gioco ma anche a piattaforme online che offrono servizi di *streaming* e può abilitare funzioni che consentono di limitare il tempo trascorso online, di bloccare siti *web*, applicazioni o funzioni specifiche, e di monitorare attività svolte sui social media o su applicazioni di messaggistica<sup>57</sup>.

Il d.d.l n. 1136 (che contiene disposizioni analoghe al d.d.l. n. 1863<sup>58</sup> e che per questo motivo gode di un sostegno *bipartisan* in Parlamento) prevede altresì degli obblighi per i fornitori di servizi della società

---

<sup>55</sup> All'interno dell'ordinamento italiano il d.l. n. 123 del 2023 (c.d. Decreto Caivano), recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, convertito con legge n. 159/2023, all'art. 13 definisce al co.1, lett. a) il controllo parentale come: «da possibilità di limitare e controllare, da parte dei genitori o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, l'accesso ai contenuti e/o alla rete da parte dei minori, mediante la scelta degli spazi digitali e dei tempi di utilizzo».

<sup>56</sup> Il d.l. n. 123 del 2023 (c.d. Decreto Caivano), convertito con legge n. 159/2023, all'art. 13 definisce al co.1, lett. c) le applicazioni di controllo parentale: «elementi esterni a dispositivi di comunicazione elettronica, soluzioni a livello di rete o applicazioni o software per dispositivi di comunicazione elettronica, facilmente comprensibili e accessibili agli utenti, che consentano il controllo parentale».

<sup>57</sup> Consultabile al seguente link <<https://documenti.camera.it/leg19/dossier/Pdf/TR0109.pdf>>, p. 20.

<sup>58</sup> Presentato il 13 maggio 2024 e denominato: "Disposizioni per la tutela dei bambini e degli adolescenti nell'utilizzo degli strumenti digitali".

Jacopo Fortuna

*Il nuovo ruolo dei genitori nella tutela della vulnerabilità digitale dei minori:  
spunti di comparazione giuridica tra UE, USA, Italia e Australia*

dell'informazione con l'obiettivo di tutelare i minori dai pericoli online. Tra tali obblighi vi sono la verifica dell'età degli utenti e l'introduzione di una funzionalità che consenta ai minori di 15 anni l'attivazione istantanea di un canale di comunicazione vocale o testuale con il numero di emergenza per l'infanzia (art. 6, "Ampliamento del numero di emergenza infanzia 114").

Per ciò che riguarda in particolare il coinvolgimento parentale, il d.d.l. tratta dei contratti conclusi tra i fornitori dei servizi della società dell'informazione e i minori, prevedendo la nullità di contratti conclusi con i minori di 15 anni a meno che il consenso non sia stato validamente prestato dai genitori. Invero, l'art. 3<sup>59</sup> prevede che «1. I contratti con i fornitori di servizi della società dell'informazione conclusi da minori di quindici anni sono nulli e non possono rappresentare idonea base giuridica per il trattamento dei dati personali<sup>60</sup> [...]. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i contratti con i fornitori di servizi della società dell'informazione stipulati con minori di quindici anni sono validi quando sono stati conclusi per conto di questi ultimi da chi ne esercita la responsabilità genitoriale o ne è tutore».

La norma pare innanzitutto superare il limite dei quattordici anni per la valida prestazione del consenso al trattamento dei dati personali nell'ambito delle società dell'informazione, previsto dall'art. 2-quinquies, 1° c., d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che, non a caso, viene abrogato dall'art. 4 della stessa proposta di legge. Invero, il comma 1 dell'art. 3, nel prevedere la nullità dei contratti conclusi tra i fornitori di servizi della società dell'informazione e i minori di quindici anni, sancisce anche la relativa inidoneità a rappresentare una base giuridica per il trattamento dei dati personali ex art. 6, par. 1, lett. b), GDPR. Peraltro, dal negare al minore che non abbia compiuto i quindici anni la possibilità di concludere contratti di acquisto/fornitura di servizi della società dell'informazione deriva anche il divieto di iscrizione a social network, di download di app per smartphone e di acquisto di videogiochi (ancorché adatti alla fascia di età in cui il minore si colloca) senza il consenso del genitore<sup>61</sup>.

È opportuno notare, inoltre, che la norma prevede la nullità dei predetti contratti come forma di invalidità; senonché, nel codice civile il rimedio prescelto per i contratti conclusi dal minore è l'annullabilità<sup>62</sup>. La previsione della nullità da parte del legislatore potrebbe tradire la volontà di

<sup>59</sup> Rubricato "Validità dei contratti per i servizi della società dell'informazione".

<sup>60</sup> Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (c.d. GDPR).

<sup>61</sup> L. Vizzoni, *op. cit.*, pp. 98-100.

<sup>62</sup> Cfr. art 1425, co. 1 c.c. e art. 2 c.c.

Jacopo Fortuna

*Il nuovo ruolo dei genitori nella tutela della vulnerabilità digitale dei minori:  
spunti di comparazione giuridica tra UE, USA, Italia e Australia*

richiamare la forma di invalidità riservata alla tutela del consumatore, anche se la nullità prescritta dal d.d.l. non ha i tratti di una nullità di protezione<sup>63</sup> e quindi deducibile solo ad opera della parte a tutela della quale l'invalidità è comminata, bensì di nullità ordinaria<sup>64</sup>.

Vi sono però temi ulteriori legati ai minori che i d.d.l. trattano, che si aggiungono alla già citata esigenza di tutelare direttamente la sicurezza online del minore e che coinvolgono i genitori, cioè i fenomeni dei cosiddetti *baby influencers*<sup>65</sup> e dello *sharenting*<sup>66</sup>. Essi comportano l'impiego di minori nell'ambito di piattaforme digitali per la produzione e/o condivisione di contenuti multimediali rispettivamente per finalità di lucro (nel caso dei *baby influencers*, che sono *content creators* a tutti gli effetti) o per finalità ludico-relazionali (nel caso dello *sharenting*, dove i genitori condividono l'immagine dei figli). Tuttavia, tale distinzione non appare sempre così netta quando vi siano delle sponsorizzazioni di prodotti all'interno di contenuti condivisi dai genitori che prevedano la presenza dei figli, a fronte della inevitabile componente economica legata all'utilizzo del minore anche al fine di generare (direttamente o indirettamente) profitto<sup>67</sup>.

---

<sup>63</sup> Propria anche della disciplina consumeristica; v. art. 36 del "Codice del consumo" (D. Lgs. n. 206/2005), rubricato infatti "nullità di protezione". Sulle nullità di protezione, v. C. M. Bianca, *Il contratto*, in *Diritto civile*, 3, Milano, 2019, p. 578 ss.; M. Girolami, *Le nullità di protezione nel sistema della invalidità negoziale (per una teoria della moderna nullità relativa)*, Padova, 2008.

<sup>64</sup> Così L. Vizzoni, *op. cit.*, p. 100.

<sup>65</sup> B. Sciarra, *La tutela patrimoniale dei baby influencer*, in A. Morace Pinelli (a cura di), *Riflessioni sul diritto di famiglia effettivo. Continuando a dialogare con Cesare Massimo Bianca*, Pisa, 2024, p. 229 ss.

<sup>66</sup> Per una panoramica sul fenomeno dello *sharenting*, *ex multis*, v. C. Di Bari, *L'infanzia rappresentata dai genitori nei social network: riflessioni pedagogiche sullo sharenting*, in *Studi Sulla Formazione/ Open Journal of Education*, 2017, p. 57 ss.; S. B. Steinberg, *Sharenting: Children's Privacy in the Age of Social Media*, in *Emory Law Journal*, 2017, p. 839 ss.; S. Donovan, "Sharenting": *The Forgotten Children of the GDPR*, in *Peace Human Rights Governance*, 2020, p. 35 ss.; L. Aulino, *Tutela dei minori e servizi digitali: i rischi dello sharenting*, in *Famiglia*, 2022, n° 1, p. 35 ss.; G. Carapezza Figlia, *Sharenting: nuovi conflitti familiari e rimedi civili*, in *Nuova giur. comm.*, 2023, p. 1104 ss.; Ş. B. Tosunta, M. D. Griffiths, *Sharenting: A systematic review of the empirical literature*, in *Journal of Family Theory & Review*, 2024, p. 525 ss.; L. Vizzoni, *op. cit.*, p. 102 ss.

<sup>67</sup> Non a caso, l'art. 5 dei d.d.l. 1136 e 1863 disciplina indistintamente il fenomeno tanto dei *baby influencers* quanto dello *sharenting* nel caso in cui vi siano potenziali introiti legati all'uso del minore nella produzione e/o condivisione dei contenuti online. Cfr. anche L. Vizzoni, *op. cit.*, p. 102, ss. Sul più generale tema dell'uso e della diffusione per fini di pubblicità commerciale dell'immagine del minore senza il consenso di uno dei genitori si veda Cass. civ., sez. I, 21 agosto 2024, ord. n. 23018 in *Giustizia Civile Massimario* 2024, nella quale la Corte chiarisce che in tema di tutela contro l'abuso dell'immagine di un minore,

Jacopo Fortuna

*Il nuovo ruolo dei genitori nella tutela della vulnerabilità digitale dei minori:  
spunti di comparazione giuridica tra UE, USA, Italia e Australia*

Innanzitutto, il termine “*baby influencer*”<sup>68</sup> si riferisce ai minori che, mediante la notorietà online, generano profitti promuovendo prodotti o servizi. In genere la promozione avviene mediante la pubblicazione di contenuti sulle piattaforme attraverso i profili propri o dei genitori. Ciò aumenta i potenziali effetti negativi dell'esposizione mediatica come le critiche pubbliche, gli atti di cyberbullismo da parte di altri utenti dei *social media* e le possibili conseguenze negative per la salute psicofisica, l'identità e l'autostima del minore<sup>69</sup>. Se tali rischi di frequente non vengono adeguatamente considerati dai genitori, i guadagni dei figli sono tuttavia spesso gestiti in autonomia dai genitori stessi, rendendo evidente l'esigenza (percepita dal legislatore) di tutelare il minore sia dal punto di vista della sicurezza che del potenziale guadagno derivante dall'utilizzo della sua immagine<sup>70</sup>.

Il c.d. “*sharenting*” (termine che unisce “*sharing*” e “*parenting*”) si riferisce invece alla pratica dei genitori di condividere contenuti multimediali dei propri figli sui *social media*, generalmente senza scopo di lucro<sup>71</sup>. Anche se non comporta uno sfruttamento commerciale diretto, il fenomeno può avere conseguenze significative sulla sicurezza e la serenità dei minori, oltretutto sulla loro privacy. I contenuti condivisi possono, infatti, essere riprodotti su altri siti, anche per produrre materiale pedopornografico o per furti di identità. Ad ogni modo, come accennato anche il fenomeno dello

---

l'accertamento della illiceità della diffusione del ritratto del bambino per fini di pubblicità commerciale, effettuata senza il consenso di uno dei genitori, comporta il diritto al risarcimento del danno a condizione che sia accertata l'effettività e la serietà della lesione al diritto alla riservatezza dell'immagine (su quest'ultimo punto, si veda Cass. civ., sez. 3, del 24 agosto 2023, ord. n. 25222 in *Redazione Giuffrè 2023*, consultabile al link: <[https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza\\_documento\\_massime?idDatabank=0&idDocMaster=10715860&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza](https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=10715860&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza)> ).

<sup>68</sup> Sul tema, cfr. M. Martínez Allué, M. A. Martí-Càrdaba, *Kidfluencers: An Analysis Of The Communication Strategies Of Child Influencers On YouTube and TikTok and their Impact on Children's Audience*, in *Visual Review*, 2024, p. 261 ss.; E. M. Pastor, R. C. Presuel, I. S. Maílló, *Minors as content creators: A study of the effectiveness of advertising regulation in the United States, the United Kingdom and Spain*, in *Medijske Studije Media Studies*, 2022, p. 48 ss.; B. Sciarra, *op. cit.*, p. 229 ss.;

<sup>69</sup> Consultabile al link: <<https://documenti.camera.it/leg19/dossier/Pdf/TR0109.pdf>> , p. 8.

<sup>70</sup> V. art. 5 dei d.d.l. n. 1136 e n. 1863.

<sup>71</sup> Sulla nascita del neologismo, v. L. Vizzoni, *op. cit.*, p. 103 che chiarisce come il termine “*sharenting*” è stato coniato dal *Wall Street Journal* e che con *oversharenting* si indicavano le eccessive condivisioni ad opera dei genitori: Leckart, *The Facebook-Free Baby*, in *The Wall Street Journal*, 15 maggio 2012.

Jacopo Fortuna

*Il nuovo ruolo dei genitori nella tutela della vulnerabilità digitale dei minori:  
spunti di comparazione giuridica tra UE, USA, Italia e Australia*

*sharenting* può determinare la produzione di profitti se la condivisione di immagini dei minori da parte dei genitori genera un introito economico<sup>72</sup>.

Non a caso, l'art. 5 dei d.d.l. n. 1136 e 1863 tenta di prevedere una tutela patrimoniale per il minore sia nel caso di *baby influencers* sia in caso di *sharenting*<sup>73</sup>.

È possibile osservare, allora, che i d.d.l. presi in esame mirano a tutelare il minore non solo dalle minacce online dal punto di vista della

---

<sup>72</sup> Peraltro, la relativa disciplina dei d.d.l. italiani di cui all'art. 5 è di difficile applicazione nel caso in cui si tratti di immagini (che ritraggono minori in età infantile o neonatale) che abbiano natura mista, ovvero si sovrappongano e/o integrino ai contenuti prodotti dai genitori stessi, non essendo facile stabilire se effettivamente quei contenuti derivino dalla pubblicazione di contenuti inerenti strettamente ai figli.

<sup>73</sup> Art. 5. (Disciplina dei proventi derivanti dalla diffusione di immagini di minori) «1. La diffusione, non occasionale, dell'immagine di minori di quindici anni attraverso un servizio di piattaforma online, come definita ai sensi dell'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, ove il minore è il soggetto principale, deve essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore o ne è tutore, nonché dalla direzione provinciale del lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, quando la diffusione dei contenuti generati utilizzando l'immagine del minore produce o è finalizzata a produrre entrate dirette o indirette superiori all'importo di 10.000 euro annui. 2. Con l'autorizzazione di cui al comma 1, la direzione provinciale del lavoro, ove ne ricorrano i presupposti, stabilisce: a) i tempi e la durata massima di impiego del minore per la realizzazione dei contenuti di cui al comma 1; b) le misure da adottare da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sui minori per limitare i rischi, in particolare psicologici, legati alla diffusione dei contenuti di cui al comma 1; c) le misure necessarie per consentire la regolare e proficua attività scolastica nonché la relativa frequenza obbligatoria da parte del minore. 3. Quando le entrate dirette e indirette derivanti dalla diffusione dei contenuti di cui al comma 1 superano l'importo di 10.000 euro annui, le entrate percepite a partire dalla data di superamento di tale soglia sono versate su un conto corrente intestato al minore protagonista dei contenuti e non possono essere utilizzate in nessun caso da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore. In deroga al primo periodo, in eccezionali casi di emergenza le predette entrate possono essere utilizzate nell'esclusivo interesse del minore, previa autorizzazione del competente tribunale dei minorenni. 4. L'investitore pubblicitario che richiede l'inserimento di un proprio prodotto o servizio in un contenuto il cui soggetto principale è un minore di quindici anni, destinato a essere diffuso su una piattaforma di cui al comma 1, verifica il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo ed effettua il pagamento della somma corrispettiva, e di qualsiasi altro importo di denaro a qualsivoglia titolo, esclusivamente sul conto corrente dedicato di cui al comma 3. Analogo obbligo spetta al gestore della piattaforma attraverso la quale il contenuto è veicolato, che deve procedere al versamento di qualsivoglia importo maturato a fronte della diffusione dei contenuti anche laddove il profilo attraverso il quale i contenuti sono diffusi risulta intestato a un soggetto diverso dal minore. 5. L'inosservanza da parte dei soggetti di cui al comma 4 degli obblighi ivi previsti è punita ai sensi dell'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977».

Jacopo Fortuna

*Il nuovo ruolo dei genitori nella tutela della vulnerabilità digitale dei minori:  
spunti di comparazione giuridica tra UE, USA, Italia e Australia*

salute psicofisica attraverso l'introduzione, tra le altre misure, di meccanismi di controllo parentale, ma sono finalizzati anche (specialmente i d.d.l. n. 1771<sup>74</sup> e 1800<sup>75</sup> e l'art. 5 dei d.d.l. n. 1136 e 1863, a differenza del DSA e del KOSA) a impedire o limitare lo sfruttamento dell'immagine del minore per finalità di lucro o per mere finalità ludico relazionali da parte dei genitori stessi.

5. *Il diverso approccio australiano: Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill 2024*

L'Australia ha approvato il cd. "Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill 2024"<sup>76</sup> che modifica l'*Online Safety Act 2021* e che si occupa della sicurezza online dei minori, fissando in particolare un'età

---

<sup>74</sup> D.d.l. recante "Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori".

<sup>75</sup> A.C. 1800: "Modifiche all'articolo 37 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minore alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete internet e dai motori di ricerca", d.d.l. presentato il 22 marzo 2024. Ad esempio, all'interno dell'art. 1 il d.d.l. dispone che nel caso di diffusione delle immagini di un minore di anni quattordici tramite un servizio di piattaforma per la condivisione di video, in cui il minore stesso è il soggetto principale oppure partecipa al contenuto diffuso dal genitore, è obbligatoria una comunicazione all'Autorità garante nelle comunicazioni (AGCOM) da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o dei rappresentanti legali. Con tale comunicazione si dichiara se l'immagine del minore sarà sfruttata per fini commerciali e se da tale sfruttamento deriverà un guadagno e, di conseguenza, nel caso in cui la diffusione su piattaforma digitale di un'immagine in cui è presente un minore di anni 14 avvenga per scopo di lucro, chi esercita la responsabilità genitoriale o i rappresentanti legali del minore sono tenuti a dichiararlo all'AGCOM (v. d.d.l. 1800, Art.1, lett. a)).

<sup>76</sup> Con effetti applicativi comunque posticipati di 12 mesi: *Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill 2024*, Sezione 63E, *Delayed effect of requirement to take reasonable steps to prevent age-restricted users having accounts* (1): «Section 63D takes effect on a day specified in an instrument under subsection (2) of this section. (2) The Minister may, by notifiable instrument, specify a day for the 26 purposes of subsection (1). (3) The specified day must not be later than 12 months after the day this section commences [...]».

Jacopo Fortuna

*Il nuovo ruolo dei genitori nella tutela della vulnerabilità digitale dei minori:  
spunti di comparazione giuridica tra UE, USA, Italia e Australia*

minima per accedere ai *social media* e attribuendo alle piattaforme la responsabilità della sicurezza dei propri utenti<sup>77</sup>.

L'Australia, consapevole del fatto che i minori sono tra gli utenti più vulnerabili all'interno del contesto digitale e che le attività sulle piattaforme di *social media* possono causare loro potenziali danni alla salute fisica e mentale<sup>78</sup>, attraverso la citata normativa mira a migliorare la sicurezza e il benessere online dei giovani<sup>79</sup>, al fine di salvaguardare i diritti e l'interesse superiore del minore per come tutelato dall'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo<sup>80</sup>.

In particolare, il Parlamento ha approvato una nuova disciplina che, nel modificare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza online,

---

<sup>77</sup> *Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill 2024, Explanatory Memorandum*, p. 1. Per alcuni spunti sulla nuova normativa australiana, v. T. Flew, T. Koskie, A. Stepnik, *Digital Policy as Problem Space: Policy Formation, Public Opinion, and Australia's Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024*, 2025, consultabile al seguente link: <<https://ssrn.com/abstract=5310865> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5310865>>.

<sup>78</sup> Cfr. *Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill 2024*, Sezione 63B, *Object of this Part*: "The object of this Part is to reduce the risk of harm to age-restricted users from certain kinds of social media platforms".

<sup>79</sup> *Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill 2024, Explanatory Memorandum*, p. 1.

<sup>80</sup> Cfr. *Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill 2024, Explanatory memorandum*, p. 10: «Human rights implications 4. The Bill engages the following rights: The principle that the best interests of a child shall be a primary consideration in actions concerning children in Article 3 of the Convention on the Rights of a Child (CRC)». Si veda Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, New York, 20/11/1989, art. 3, co. 1; nel medesimo solco tracciato dall'art. 3 si pone l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE ("Carta di Nizza"), che stabilisce come in tutti gli atti relativi ai bambini, compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente (per una panoramica sui diritti del minore in ambito internazionale, europeo e interno si veda E. Battelli, *I diritti dei minori nell'ordinamento italiano, europeo e internazionale*, in E. Battelli (a cura di), *Diritto privato delle persone minori di età. Diritti, tutele, nuove vulnerabilità*, Torino, 2021, p. 1 ss.). Sull'interesse primario del minore si veda, M. Bianca (a cura di), *The best interest of the child*, Roma, 2021; tra i vari e rilevanti contributi contenuti nell'opera si segnalano per quanto di utilità in questa sede quelli di L. A. Scarano, *The best interest of the child nella giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione*, in M. Bianca (a cura di), *The best interest of the child*, Roma, 2021, p. 101 ss. e R. Senigaglia, *The best interest of the child tra persona e contratto*, in M. Bianca (a cura di), *The best interest of the child*, Roma, 2021, p. 491 ss.; sempre sul tema dell'interesse primario del minore si veda L. Lenti, «Best interests of the child» o «best interests of children?», in *Nuova giur. comm.*, 2010, p. 157 ss.; Id., *Note critiche in tema di interesse del minore*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 86 ss.; V. Scalisi, *Il superiore interesse del minore, ovvero il fatto come diritto*, in *Rivista di diritto civile*, 2018, p. 405 ss.; E. Lamarque, *Pesare le parole. Il principio dei best interests of the child come principio del miglior interesse*

Jacopo Fortuna

*Il nuovo ruolo dei genitori nella tutela della vulnerabilità digitale dei minori:  
spunti di comparazione giuridica tra UE, USA, Italia e Australia*

individua l'età di 16 anni ai fini dell'accesso alle piattaforme di *social media*<sup>81</sup>, ponendo a carico dei gestori dei servizi una serie di obblighi da osservare, tra cui l'adozione di misure adeguate al fine di rispettare le prescrizioni imposte dal legislatore<sup>82</sup>.

Le piattaforme hanno dunque l'obbligo di introdurre sistemi e processi verificabili che siano idonei a garantire che le persone al di sotto dell'età minima prevista non possano creare e detenere un *account* sui *social media*<sup>83</sup>. Senonché l'*Online Safety Amendment Bill 2024* non mira a sanzionare una piattaforma per i singoli casi in cui i giovani eludono le misure individuate dalla piattaforma, dal momento che solo la mancanza sistematica di misure atte a limitare tali elusioni potrebbe dare origine a una violazione. Peraltro, dal momento che l'obbligo è a carico delle piattaforme, non sono previste sanzioni per gli utenti al di sotto dei 16 anni che riescano ad accedere al *social media*, né sono previste per i loro genitori<sup>84</sup>.

Ai fini della delimitazione dell'applicabilità della normativa, viene definita la "piattaforma di social media" rilevante ai sensi dell'*Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill 2024*: la nozione, di ampia portata, comprende un "servizio elettronico" in grado di consentire

---

*del minore*, in *Famiglia e dir.*, 2023, p. 365 ss. In relazione all'evoluzione dell'interesse primario del minore è stato recentemente osservato che «analizzando il principio in esame su un versante più generale, di respiro sistematico, si osserva che nella nozione di "interesse del minore" rientrano non soltanto gli interessi intesi come situazioni giuridiche soggettive di rango inferiore, ma anche i diritti soggettivi del minore stesso, quali la libertà, la salute, l'istruzione e la formazione. Per vero, il *best interest of the child* si erge ormai a clausola generale il cui contenuto non è definito in modo univoco e astratto, ma va completato di volta in volta nel suo significato concreto dall'interprete»: così L. Vizzoni, *op. cit.*, p. 36.

<sup>81</sup> *Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill 2024*, Parte 1, Sec. 1 prevede di aggiungere all'*Online Safety Act* del 2021 alla sezione 4 la seguente dicitura: «There are age restrictions for certain social media platforms. A provider of such a platform must take reasonable steps to prevent children who have not reached a minimum age from having accounts». La sezione 2 specifica che «age-restricted user means an Australian child who has not reached 16 years».

<sup>82</sup> *Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill 2024*, Part 4A, Social media minimum age; Division 1, Introduction; 63A Simplified outline of this Part: «Providers of certain kinds of social media platforms must take reasonable steps to prevent children who have not reached a minimum age from having accounts. This requirement takes effect on a day specified by the Minister. There are privacy protections for information collected by social media platforms for the purposes of the minimum age requirement».

<sup>83</sup> Inoltre, la Sezione 5 dell'*Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill 2024*, prevede anche «to formulate, in writing, guidelines for the taking of reasonable steps to prevent age-restricted users having accounts with age-restricted social media platforms».

<sup>84</sup> Cfr. *Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill 2024*, Explanatory Memorandum, p. 2.

Jacopo Fortuna

*Il nuovo ruolo dei genitori nella tutela della vulnerabilità digitale dei minori:  
spunti di comparazione giuridica tra UE, USA, Italia e Australia*

l'interazione *online* tra 2 o più utenti, di permettere il collegamento e di pubblicare contenuti<sup>85</sup>, fatte salve le limitate eccezioni individuate con apposite norme<sup>86</sup>.

Le piattaforme di *social media* sono anche tenute a dimostrare di aver individuato misure adeguate e ragionevoli al fine di evitare danni ai minori, con il conseguente onere probatorio di aver introdotto sistemi e processi efficaci in grado di precludere ai soggetti al di sotto dell'età-soglia la possibilità di creare *account* personali e con irrogazione di sanzioni in caso di eventuali violazioni riscontrate<sup>87</sup>.

Infatti, il regime sanzionatorio dell'*Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill 2024*<sup>88</sup> prevede rilevanti conseguenze patrimoniali a carico delle piattaforme di *social media*, dal momento che la mancata adozione di misure adeguate ad impedire agli utenti iscritti al di sotto dei 16 anni di creare un *account* comporta l'applicazione di sanzioni potenzialmente

---

<sup>85</sup> Si tenga tuttavia conto dell'eccezione per la quale: «The obligation would not affect user access to 'logged-out' versions of a social media platform. As an example, the obligation would not affect the current practice of users viewing content on YouTube without first signing into an account. Similarly, Facebook offers users the ability to view some content, such as the landing page of a business or service that uses social media as their business host platform, without logging in»; così *Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill 2024, Explanatory Memorandum*, p. 4.

<sup>86</sup> *Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill 2024*, Sezione 63C, Age-restricted social media platform: «(1) For the purposes of this Act, age-restricted social media platform means: (a) an electronic service that satisfies the following conditions: (i) the sole purpose, or a significant purpose, of the service is to enable online social interaction between 2 or more end-users; (ii) the service allows end-users to link to, or interact with, some or all of the other end-users; (iii) the service allows end-users to post material on the service; (iv) such other conditions (if any) as are set out in the legislative rules; or (b) an electronic service specified in the legislative rules; but does not include a service mentioned in subsection (6). [...] (6) An electronic service is not an age-restricted social media platform if: (a) none of the material on the service is accessible to, or delivered to, one or more end-users in Australia; or (b) the service is specified in the legislative rules. Note: For specification by class, see subsection 13(3) of the Legislation Act 15 2003».

<sup>87</sup> Cfr. A. Alù, *Minori, un futuro senza social? Dopo l'Australia, le mosse dell'Italia*, in *Agendadigitale.eu*, 12 dicembre 2024, consultabile al seguente link: <<https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/un-futuro-senza-social-per-i-minori-la-ustralia-apre-la-strada-le-mosse-dellitalia/>>. V. *Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill 2024*, Division 2, *Civil penalty*, 63D, *Civil penalty for failing to take reasonable steps to prevent age-restricted users having accounts*: «A provider of an age-restricted social media platform must take reasonable steps to prevent age-restricted users having accounts with the age-restricted social media platform».

<sup>88</sup> Cfr. *Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill 2024*, Divisione 2, Sezioni 63D e ss.

Jacopo Fortuna

*Il nuovo ruolo dei genitori nella tutela della vulnerabilità digitale dei minori:  
spunti di comparazione giuridica tra UE, USA, Italia e Australia*

pari 9,9 milioni di dollari, somma che può aumentare sino a 49,5 milioni di dollari a determinate condizioni<sup>89</sup>.

L'*Online Safety Amendment Bill 2024* non individua dettagliatamente *ex ante* le misure adeguate che devono essere adottate, ciò probabilmente per evitare la cristallizzazione delle modalità attraverso cui affrontare i nuovi fenomeni digitali, che sono sempre in evoluzione. Senonché, nel rispetto di determinati standard tecnici, le piattaforme online hanno pur sempre l'obbligo di prevedere dei meccanismi di identificazione che consentano di accertare con precisione l'età dell'utente<sup>90</sup>. Tale identificazione, però, deve in ogni caso essere effettuata nel rispetto della normativa sulla *privacy* e tra gli obblighi previsti a carico delle piattaforme per la tutela dei dati personali vi è il divieto di utilizzare informazioni raccolte per scopi diversi da quelli previsti per accertamento dell'età<sup>91</sup>, a meno che non vi sia la

---

<sup>89</sup> *Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill 2024, Explanatory Memorandum*, p. 6 «The Bill will create new civil penalty provisions and require age-restricted social media platforms to take reasonable steps to prevent age-restricted users from having an account. A failure by the provider will be subject to 30,000 civil penalty units (currently equivalent to \$9.9 million). This increases to 150,000 penalty units (currently equivalent to \$49.5 million) if the provider is a body corporate, due to the application of section 82 of the Regulatory Powers (Standard Provisions) Act 2014 (Regulatory Powers Act). Penalties do not apply to age-restricted users who may gain access to an age-restricted social media platform, or to their parents, carers or educators. The Bill will also increase maximum civil penalties in the Online Safety Act for: non-compliance with a direction to comply with industry codes; and non-compliance with industry standards. Penalties will rise from 500 to 30,000 civil penalty units (currently equivalent to \$9.9 million). For bodies corporate, this increases to 150,000 penalty units (currently equivalent to \$49.5 million). These amounts are consistent with the maximum penalties currently available for contravention of the Australian Consumer Law under the Competition and Consumer Act 2010, and for serious and repeated interferences with privacy under the Privacy Act 1988 (the Privacy Act). Both provide maximum penalties of at least \$50 million, noting that higher maximum penalties may be available depending on the turnover of the offending body corporate. Maximum civil penalties of \$49.5 million for bodies corporate will also bring Australia in line with the online safety maximum financial penalties in Ireland, the European Union and the UK».

<sup>90</sup> Cfr. *Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill 2024, Explanatory Memorandum*, pp. 3 e 4; cfr. altresì quanto riportato al seguente link <<https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/un-futuro-senza-social-per-i-minori-la-ustralia-apre-la-strada-le-mosse-dellitalia/>>.

<sup>91</sup> Section 63DA, *Information that must not be collected*: «(1) A provider of an age-restricted social media platform must not collect information: (a) for the purpose of complying with section 63D; or (b) for purposes that include the purpose of complying with section 63D; if the information is of a kind specified in the legislative rules». Si veda inoltre quanto disposto dalla Sezione 63DB, Use of certain identification material and

Jacopo Fortuna

*Il nuovo ruolo dei genitori nella tutela della vulnerabilità digitale dei minori:  
spunti di comparazione giuridica tra UE, USA, Italia e Australia*

preventiva acquisizione del consenso, che deve essere in ogni caso validamente prestato in quanto volontario, informato, aggiornato, specifico e non ambiguo<sup>92</sup>. Inoltre, anche nel caso di mancato rispetto delle disposizioni a tutela della *privacy*, sono previste sanzioni fino a 50 milioni di dollari ai sensi della Sezione 13G della normativa sulla *privacy* (c.d. *Privacy Act*)<sup>93</sup>.

È opportuno osservare, infine, che l'*Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill 2024*, potrà essere soggetto a revisione e aggiornamento decorsi 2 anni dall'entrata in vigore<sup>94</sup> a seguito della costante

---

services «(1) A provider of an age-restricted social media platform must not: (a) collect government-issued identification material; or (b) use an accredited service (within the meaning of the Digital ID Act 2024); for the purpose of complying with section 63D, or for purposes that include the purpose of complying with section 63D». A tal proposito al punto (4) si veda come «In this section: government-issued identification material includes: (a) identification documents issued by the Commonwealth, a State or a Territory, or by an authority or agency of the Commonwealth, a State or a Territory (including copies of 16 such documents); and (b) a digital ID (within the meaning of the Digital ID Act 2024) issued by the Commonwealth, a State or a Territory, or by an authority or agency of the Commonwealth, a State or a Territory».

<sup>92</sup> Sezione 63F, *Information collected for purposes including taking reasonable steps to comply with age restriction*; «(1) If an entity: (a) holds personal information about an individual that was collected for the purpose of, or for purposes including the purpose of, taking reasonable steps to prevent age-restricted users having accounts with an age-restricted social media platform; and (b) uses or discloses the information otherwise than: (i) for the purpose of determining whether or not the individual is an age-restricted user; or (ii) in circumstances where paragraph 6.2(b), (c), (d) or (e) of the Australian Privacy Principles applies; or (iii) with the consent of the individual, which must be in accordance with subsection (2); the use or disclosure of the information is taken to be: (c) an interference with the privacy of the individual for the purposes of the Privacy Act 1988; and (d) covered by section 13 of that Act. (Note: An act or practice that is an interference with privacy may be the subject of a complaint under section 36 of the Privacy Act 1988)». La natura del consenso deve essere (2) (a): «(i) voluntary; and (ii) informed; and (iii) current; and (iv) specific; and (v) unambiguous; and (b) the individual must be able to withdraw the consent in a manner that is easily accessible to the individual».

<sup>93</sup> Cfr. *Explanatory memorandum*, p. 7 e cfr. Section 63F, (3): «If an entity holds personal information about an individual that was collected for the purpose of, or for purposes including the purpose of, taking reasonable steps to prevent age-restricted users having accounts with an age-restricted social media platform, then: (a) the entity must destroy the information after using or disclosing it for the purposes for which it was collected; and (b) if the entity does not so destroy the information, the failure to destroy the information is taken to be: (i) an interference with the privacy of the individual for the 6 purposes of the Privacy Act 1988; and (ii) covered by section 13 of that Act. (Note: An act or practice that is an interference with privacy may be the subject of a complaint under section 36 of the Privacy Act 1988)».

<sup>94</sup> Allegato 1, Parte 1, sezione 8.

Jacopo Fortuna

*Il nuovo ruolo dei genitori nella tutela della vulnerabilità digitale dei minori:  
spunti di comparazione giuridica tra UE, USA, Italia e Australia*

valutazione dei futuri effetti sulla sicurezza dei minori, con l'obiettivo di perfezionare le forme di protezione di tali soggetti vulnerabili all'interno dell'ecosistema digitale.

Ciò che emerge dall'analisi della normativa australiana in relazione al ruolo dei genitori è che, a fronte dell'età minima per l'accesso alle piattaforme, dell'obbligo di adottare misure adeguate per impedire all'infrasedicenne di aggirare il divieto di utilizzo e delle rilevanti sanzioni verso le piattaforme in caso di inadeguatezza delle predette misure, l'Australia ha deciso di deresponsabilizzare i genitori nella valutazione delle attività online dei figli, evidenziando al contempo il ruolo delle piattaforme nella tutela digitale dei minori. Ciò in base alla consapevolezza che, anche per chi esercita la responsabilità genitoriale, valutare i pericoli dell'ecosistema digitali o comunque le conseguenze di una qualunque attività online non risulta semplice, a prescindere dal livello di alfabetizzazione digitale a disposizione del genitore<sup>95</sup>.

Non a caso, all'interno dell'*Explanatory memorandum* dell'*Online Safety Amendment Bill 2024* si può leggere che: «Parents and carers feel unsupported to make evidence-based choices about when their children should be on social media and many are overwhelmed by pressure from their children and other families. This is supported by a recent survey conducted by the eSafety Commissioner, with 95 per cent of caregivers reporting that children's online safety is the hardest parenting challenge they face. Setting

---

<sup>95</sup> A tal proposito, parte della dottrina sottolinea però come non bisogna dimenticare il ruolo fondamentale dei genitori nell'educazione dei figli in ambito digitale, al quale gli stessi non possono abdicare: v. A. Thiene, *Ragazzi perduti online: illeciti dei minori e responsabilità dei genitori*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, p. 1621 e B. Agostinelli, *Autonomia e controllo dei minori on line. I nuovi confini della responsabilità genitoriale*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, cit., p. 420 «i genitori devono impartire ai figli una specifica “educazione digitale” per assolvere integralmente al loro compito». Sulla funzione però dello strumento di diritto privato regolativo come alleato fondamentale nel compito educativo dei genitori all'interno dell'era digitale, si veda R. Senigaglia, *Il dovere di educare i figli nell'era digitale*, in *Persona e mercato*, 2021, p. 511 ss. e in part. p. 525: «[...] nell'ambiente digitale e nel rapporto con le tecnologie intelligenti l'intervento regolativo non può essere concepito una volta per tutte e nella staticità del modello formale, ma necessita di essere consegnato a tecniche flessibili e a “legislatori” privati, che indirizzino la tecnica a servizio del diritto e, in questo ordine di senso, a controllo di se stessa. Nello stesso tempo, quando l'utente è un minorenne, questi strumenti si inseriscono nella cifra dell'alleanza educativa, in uno spazio in cui la tecnica supplisce il ruolo genitoriale, divenendo responsabile dell'educazione e della vigilanza delle condotte del minore [...]».

Jacopo Fortuna

*Il nuovo ruolo dei genitori nella tutela della vulnerabilità digitale dei minori:  
spunti di comparazione giuridica tra UE, USA, Italia e Australia*

a minimum age removes ambiguity about when the ‘right’ time is for their children to engage on social media and establishes a new social norm»<sup>96</sup>.

#### 6. *Rilevi conclusivi*

Dallo studio delle normative che sono state oggetto d’indagine, emergono due evidenze principali: la prima è la percezione comune degli ordinamenti nazionali e dell’UE della necessità di tutelare i minori online, interrogandosi sul ruolo dei genitori nel garantire la sicurezza dei figli; la seconda è che tale scopo comune viene declinato in maniera diversa nei contesti analizzati.

Innanzitutto, tra il KOSA statunitense e il DSA dell’UE vi è una chiara differenza sul ruolo dei genitori e sugli strumenti a loro disposizione nella tutela dei minori *online*. Il KOSA, infatti, disciplina in maniera maggiormente specifica le funzioni e gli strumenti a disposizione dei genitori per il monitoraggio e il controllo delle attività dei minori, nonché per l’accesso ai dati raccolti sulle piattaforme<sup>97</sup>. Il DSA, invece, non prevede disposizioni molto dettagliate per il coinvolgimento dei genitori né un ruolo chiaro per gli stessi nella regolamentazione della sicurezza dei figli online<sup>98</sup>.

L’Italia, dal proprio canto, ha iniziato degli *iter* legislativi che mirano alla valorizzazione e alla responsabilizzazione dei genitori. Tuttavia, i d.d.l. presi in esame tentano non solo di tutelare il minore dalle minacce online dal punto di vista della salute psicofisica attraverso l’introduzione, tra le altre misure, di meccanismi di controllo parentale, ma mirano anche a impedire o limitare lo sfruttamento dell’immagine dei figli per finalità di lucro o ludico-relazionali da parte dei genitori stessi, che sono dunque considerati sia una risorsa nella protezione online sia un potenziale elemento negativo per la salute psicofisica e per i diritti patrimoniali del minore.

---

<sup>96</sup> *Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill 2024, Explanatory Memorandum*, p. 2.

<sup>97</sup> KOSA, Sec. 103 (b). Per una comparazione tra DSA e KOSPA, sia consentito rimandare a J. Fortuna, *Minors’ Digital Vulnerability in the EU and the US: A Comparison Between The Digital Services Act and The Kids Online Safety and Privacy Act*, cit.

<sup>98</sup> Anche su questo aspetto, il DSA prevede genericamente che i VLOP e i VLOSE debbano predisporre strumenti utili alla tutela dei minori che consentano, ad esempio, la “verifica dell’età” e il “controllo parentale”, nonché predisporre strumenti che permettano ai minori di denunciare gli abusi o di ottenere il supporto necessario e adeguato al fine di affrontare il caso specifico: cfr. DSA, art. 35, par. 1 (j).

Jacopo Fortuna

*Il nuovo ruolo dei genitori nella tutela della vulnerabilità digitale dei minori:  
spunti di comparazione giuridica tra UE, USA, Italia e Australia*

L'Australia, diversamente, attraverso l'*Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill 2024*, nel prevedere l'età minima di 16 anni per l'accesso ai *social media*, che non è quindi subordinato ad un preventivo consenso del genitore ma direttamente vietato dalla legge al di sotto dell'età-soglia, ha preferito non valorizzare il ruolo parentale, responsabilizzando di conseguenza le piattaforme digitali (sotto pena di rilevanti sanzioni) ai fini della protezione dei minori. Ciò nella convinzione che anche per gli stessi genitori l'attività di controllo e monitoraggio dei figli nell'ecosistema digitale può rivelarsi molto complessa.

Come si è osservato, gli approcci ai temi della vulnerabilità digitale dei minori e del ruolo dei genitori nella sicurezza degli stessi sono vari e, dato l'*iter* legislativo non ancora concluso di alcune delle normative analizzate e la genericità delle disposizioni dell'UE in materia, non è attualmente facile capire quale si rivelerà la più efficace delle forme di regolamentazione del fenomeno. Vi è da dire, tuttavia, che il tentativo australiano, che impedisce la creazione di *account* in determinate piattaforme di *social media* al di sotto dei 16 anni, sembra tenere effettivamente in considerazione tanto gli innumerevoli pericoli in cui possono incappare i minori quanto le difficoltà che i genitori possono trovare nel cercare di tutelarli, specialmente a fronte del livello spesso non adeguato di alfabetizzazione digitale e del fatto che la vulnerabilità, nel contesto digitale<sup>99</sup>, sembra ormai abbracciare non solo categorie specifiche come i minori ma, in generale, la maggior parte degli individui che svolgono delle attività online, genitori compresi<sup>100</sup>.

\*\*\*

---

<sup>99</sup> L. Vizzoni, *op. cit.*, p. 15: «Ciò è stato efficacemente comprovato dalle riforme susseguites nel tempo, anche con specifico riguardo al passaggio alla responsabilità genitoriale: quest'ultima necessita tuttavia di trovare nuove declinazioni, specie in relazione proprio alla funzione educativa, tantopiù quando nel rapporto genitori-figli "digitali" intervengono pericolose interferenze esterne che svelano al contempo reali carenze educative di genitori, i quali non appaiono sufficientemente idonei alla cura e alla protezione dei propri figli minori nel peculiare ambiente considerato. Il che potrebbe portare all'applicazione di rimedi particolarmente incisivi nei confronti dei genitori stessi». Sulle difficoltà dei genitori di vigilare sulla sicurezza e, più in generale, sulle decisioni prese dai propri figli online v. anche p. 121 ss.

<sup>100</sup> Sull'ampliamento del concetto di soggetto vulnerabile nell'ecosistema digitale, v. D. Amram, *Standards to Face Children and Patients Digital Vulnerabilities*, cit., in particolare pp. 466 – 467.

Jacopo Fortuna

*Il nuovo ruolo dei genitori nella tutela della vulnerabilità digitale dei minori:  
spunti di comparazione giuridica tra UE, USA, Italia e Australia*

**ABSTRACT:** This paper analyses, through a comparative study, the role of parents in protecting minors' digital vulnerability in the EU, the US, Italy and Australia. While the EU in its fragmented framework of regulations on the subject (and in particular in the Digital Services Act) does not provide very detailed provisions for the involvement of parents nor a clear role for them in the regulation of their children's online safety, the United States, in the new KOSA bill (reintroduced in the 119th Congress), regulates in a more specific way the functions and tools available to parents for the monitoring and control of minors' online activities. Italy, too, in some bills currently under consideration in Parliament, aims at empowering parents to ensure the safety of their children, but also takes care to prevent or limit the exploitation of the child's image for profit or for mere recreational purposes by the parents themselves. On the contrary, Australia, through the Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill 2024, in providing for a minimum age of 16 years for access to social media, has preferred not to emphasise the parental role, thus making digital platforms responsible for the protection of minors. This article analyses the differences between different regulatory approaches to the role of the parent with a view to a possible transnational legislative harmonisation of the parental role in ensuring the safety of children in the new digital dimension.

**KEYWORDS:** role of parents – minors – digital vulnerability – comparative law – Australian law

\*\*\*

**Jacopo Fortuna** – Assegnista di ricerca in diritto privato comparato, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ([jacopo.fortuna@santannapisa.it](mailto:jacopo.fortuna@santannapisa.it); [j.fortuna@unimc.it](mailto:j.fortuna@unimc.it))